



CH-3003 Berna

ASTRA;

POST CH AG

A:

- Dipartimenti cantonali competenti in materia di circolazione stradale e di protezione della popolazione
- Associazione dei servizi della circolazione (asa)
- altre associazioni e organizzazioni interessate

Vs. rif.:

Ns. rif.: ASTRA-A-C1633401/1 / Sol

Referente: Jeannette Soltermann

Ittigen, 1° novembre 2021

### **Istruzioni relative alla guida di veicoli a motore pesanti della polizia, dei servizi di soccorso e della protezione civile nonché al traino di rimorchi**

Gentili signore e signori,

a fine 2018 il Consiglio federale ha rivisto le prescrizioni sulla patente di guida. La maggioranza dei partecipanti alla relativa consultazione ha approvato le seguenti novità:

- introduzione di una nuova categoria che autorizzi, tra l'altro, a condurre veicoli per il trasporto di agenti di polizia, a prescindere da peso totale e numero di posti;
- estensione delle categorie B, C e della sottocategoria C1 al traino di rimorchi per trasporti di assistenza medica effettuati dalla protezione della popolazione sul territorio nazionale, a prescindere dal peso.

Si procede quindi per tenere conto dell'esito ottenuto e dare seguito a una richiesta specifica del settore, permettendo altresì la parità di trattamento dei vari enti interessati. Poiché una tale regolamentazione non può entrare in vigore in tempo utile a livello di ordinanza, per interventi, esercitazioni e formazioni sul territorio nazionale (di personale in servizio), visto l'articolo 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51), l'USTRA emana le seguenti **istruzioni**:

Ufficio federale delle strade USTRA  
Jeannette Soltermann  
3003 Berna  
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen  
Tel.: +41 58 463 42 55  
Jeannette.Soltermann@astra.admin.ch  
<https://www.astra.admin.ch>



## **A. Guida di veicoli a motore pesanti della polizia, dei servizi di soccorso e della protezione civile**

### **1. Definizioni**

- 1.1. È considerato «veicolo della polizia» qualsiasi mezzo che sulla licenza di circolazione risulti intestato a un'unità di polizia (ad es. «Comando di polizia del Cantone XY», «Polizia municipale XY») o specificato come tale alla voce 17 («Uso speciale»).
- 1.2. Per «servizio di soccorso» si intende un'organizzazione di salvataggio o sanitaria riconosciuta, attivabile tramite una centrale d'intervento cantonale o intercantonale.
- 1.3. È considerato «veicolo di soccorso» qualsiasi mezzo che sulla licenza di circolazione risulti intestato a un'organizzazione di salvataggio o sanitaria riconosciuta, attivabile tramite una centrale d'intervento cantonale o intercantonale. Rientrano in questa categoria i mezzi di soccorso dotati di una o più luci blu (indicazione delle luci blu autorizzate nella licenza di circolazione).
- 1.4. È considerato «veicolo della protezione civile» qualsiasi mezzo che sulla licenza di circolazione risulti intestato a un'organizzazione di protezione civile o specificato come tale alla voce 17 («Uso speciale»).

### **2. Licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 118**

In analogia all'articolo 17 capoverso 5 lettera d OAC, la licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 118 autorizza:

- 2.1. il personale di polizia a effettuare lezioni di guida con i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg nonché con autocarri adibiti alla scuola guida della categoria C;
- 2.2. il personale dei servizi di soccorso a effettuare lezioni di guida con i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg nonché con autocarri adibiti alla scuola guida della categoria C;
- 2.3. i membri delle organizzazioni di protezione civile a effettuare lezioni di guida con i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg nonché con autocarri adibiti alla scuola guida della categoria C.
- 2.4. Durante le lezioni di guida non è consentito effettuare trasporti professionali di persone (art. 17 cpv. 6 OAC).

### **3. Licenza di condurre della sottocategoria C1 118**

In analogia all'articolo 24c lettera d OAC, la licenza di condurre della sottocategoria C1 118 autorizza:

- 3.1. il personale di polizia a condurre i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere dal numero di posti, a condizione di aver superato l'esame di guida con un tale mezzo di peso effettivo superiore a 7500 kg o con un autocarro adibito alla scuola guida della categoria C;
- 3.2. il personale dei servizi di soccorso a condurre i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere dal numero di posti, a condizione di aver superato l'esame di guida con un tale mezzo di peso effettivo superiore a 7500 kg o con un autocarro adibito alla scuola guida della categoria C;

- 3.3. i membri delle organizzazioni di protezione civile a condurre i mezzi dello stesso ente o requisiti da quest'ultimo aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere dal numero di posti, a condizione di aver superato l'esame di guida con un tale mezzo di peso effettivo superiore a 7500 kg o con un autocarro adibito alla scuola guida della categoria C;
- 3.4. i titolari della sottocategoria C1 118 conseguita in qualità di personale del servizio antincendio (art. 24c lett. d OAC) a condurre a loro volta i veicoli citati nei punti da 3.1 a 3.3 nell'ambito dell'attività esercitata presso polizia, servizio di soccorso o protezione civile.

#### 4. Licenza di condurre della sottocategoria C1 109

In analogia all'articolo 24c lettera d OAC, la licenza di condurre della sottocategoria C1 109 autorizza:

- 4.1. il personale di polizia a condurre i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere dal numero di posti;
- 4.2. il personale dei servizi di soccorso a condurre i mezzi dello stesso ente aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere dal numero di posti;
- 4.3. i membri delle organizzazioni di protezione civile a condurre i mezzi dello stesso ente o requisiti da quest'ultimo aventi un peso totale superiore a 7500 kg, a prescindere dal numero di posti.

#### B. Traino di rimorchi

A integrazione dell'articolo 4 capoverso 5 lettera d OAC, la licenza di condurre delle categorie B e C nonché delle sottocategorie C1, C1 109 e C1 118 autorizza al traino di rimorchi utilizzati da polizia, servizio antincendio, servizi di soccorso e protezione civile per trasportare materiale d'intervento o necessario nell'ambito di un'operazione. Il conducente non deve necessariamente appartenere al personale dell'ente intestatario registrato nella licenza di circolazione del veicolo.

#### C. Abrogazione

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle del 1°marzo 2014 concernenti la guida di veicoli della protezione civile.

#### D. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1°novembre 2021.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade

  
Jürg Röthlisberger  
Direttore